



## COMUNE DI CALAMANDRANA

- C.A.P. 14042 - PROVINCIA DI ASTI - Tel. (0141)75114 -  
c/c p.13024146 - Cod.Fisc. e Part.I.V.A. 00192130052  
E-mai/Pec: info@comunecalamandrana.it - calamandrana@cert.ruparpiemonte.it

**Ordinanza N° 09 del 11/11/2025**

**OGGETTO: Pulizia e manutenzione dei confini dei terreni – Obbligo del taglio di piante, siepi e arbusti invadenti aree pubbliche o private**

### IL SINDACO

#### VISTI

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e relativo Regolamento di attuazione;
- il Regolamento di Polizia Rurale approvato con D.C.C. n.8 del 20/04/2009 e s.m.i.;
- il Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n.20 del 29/11/2018 e s.m.i.;

**COSIDERATO** che la presenza di vegetazione incolta o non mantenuta lungo i confini dei terreni può costituire pericolo per la sicurezza stradale, ostacolo al transito, nonché danno al decoro urbano e alla buona convivenza tra proprietà confinanti oltre ad evitare eventuali danni alle colture vicine;

**RITENUTO** opportuno richiamare i proprietari e conduttori di fondi agricoli ed aree incolte al rispetto delle norme vigenti;

### ORDINA

ai proprietari, affittuari, conduttori o comunque detentori di terreni, di mantenere puliti i confini dei propri appezzamenti e di rispettare le distanze minime di legge; sia che confinino con strade pubbliche, vicinali, fossi, marciapiedi, aree comunali o con altri fondi privati.

In particolare, è fatto obbligo di tagliare periodicamente l'erba, le siepi, i rovi, gli arbusti e i rami che si estendono oltre i limiti di proprietà, invadendo carreggiate, cunette, scarpate, marciapiedi o terreni altrui.

Gli interventi dovranno essere effettuati con continuità durante tutto l'anno.

La presente ordinanza è emanata a titolo di richiamo e prevenzione; eventuali successive inosservanze potranno comportare l'applicazione di sanzioni amministrative secondo la normativa vigente.

### DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa al comando di Polizia Locale dell'Unione Collinare Vigne e Vini.

### AVVERTE

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi

decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, o in alternativa ricorso straordinario ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni come sopra.

Calamandrana, li 10/11/2025

*Firmato digitalmente*  
**LA SINDACA**  
***Giuseppina LOVISOLO***